

nono d'adattare l'istituto dotale, nel modo in cui esso
è stabilito dal Codice Civile suddetto.

2° Il suddetto Antonio Muli, in contemplazione di un suo
matrimonio, e volendo contribuire al buon duero, e prosperità
medesima, costituendo un dote alla detta sua figlia Stefania
Muli assottante

300
A) una casa composta di due vani a pianterreno col altissimo
cosmo, e con due ingressi, uno nella via Colletta, e l'altro nel
la via Stefano Vergolo, sita in Neibera, nelle dette due ore,
confinante con casa degli eredi di Lavorina Spazio, con
casa degli eredi di Giuseppe Vergolo e con le medesime due vie, di
valore, agli effetti della tassa di registro, di lire trecento,
notata nel catasto fabbricato di Neibera all'art. 1065 sotto
nome di Muli Antonio e Giuseppe all'imponibile di l. 10,50,
ed è quella stessa casa, che come risulta dallo stesso catasto,
un tempo formata di un solo vano con ingresso in via Col-
letta N. 12.

300
B) un pezzo di terra seminativa, sita in peritorio
di Neibera, contrada Corre, dell'estensione di circa due decimi
venti sessantadue quattro terzi, pari a circa terremi
tre dell'abolita corda di canne ventidue e sette dieci, con-
finante con terre di Matteo Maniglia con terre di Carne
la Mente, e con terre di Domenico di Giovanna, di valore
e agli effetti della tassa di registro, di lire trecento, notata nel
catasto tenendo di Neibera all'art. 1074 sotto nome di Mente

Antonio di Filippo, N. di Sereno 800, 801, 802, 803 e 804,
col relativo imponibile di l. 19,81.

3° Inoltre tanto Antonio Muli che Stefania di Marica,
per la medesima causale di cui sopra costituiranno in dote,
alla detta loro figlia Stefania Muli altrettanti tanti oggetti
di biancheria stivati da un perito sotto d'accordo
del venditore di lire cinquecento, quali oggetti di biancheria
lo sposo Niccolò giusto confessa d'aver già ricevuto e ne
ritrasce ampia e valida quietanza.

4° Dichiaro il suddetto Antonio Muli, che i suddetti due
immobili vanno soggetti alla fundus e lo speso, e di
terra in contrada Corre anche all'annuo canone enfiteu-
tico dovuto al sig. Duca di Serravallo: quali però lo sposo si ob-
bliga a pagare dal giorno della celebrazione del
matrimonio in poi; dal quale giorno egli avrà il possesso
e il godimento e l'amministrazione a norma di legge degli
detti immobili.

5° È data ampia facoltà agli sposi di poter vendere i sopraccen-
nati due immobili dotali previo il mutuo consenso e senza
bisogno di alcuna autorizzazione del Tribunale, purché
però il ricavato pervenga impiegate contemporaneamente
ed in tutto dello stesso atto di vendita sotto la responsabilità
dello sposo, del compratore nell'acquisto di altri immobi-
li rustici o urbani di valore intrinseco eguale a quello dei
suddetti che dovranno pure essere di proprietà della sposa ed averla